



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 del 29-11-2023

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICHE

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	A	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	P	Di Giacinto Massimo	A
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlie	A
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	A
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	A
Buccianti Marco	P	Marrini Sandro	A
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Visto l'art.1 dal comma 817 al comma 836 della Legge 160/2019 contenente la disciplina del canone unico di cui al comma 816 sopra citato.

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede quanto segue, con particolare riferimento al punto f) in materia di ulteriori esenzioni o riduzioni introdotte con il presente provvedimento deliberativo:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e

la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 23 aprile 2021 con la quale in attuazione agli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale – CUP - di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria in luogo dei prelievi che sono stati abrogati dalla medesima Legge n.160/2019 (COSAP e ICP).

Dato atto che nei primi anni di applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale (2021/2023) la sua concreta attuazione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune integrazioni e/o modifiche ad alcuni articoli introducendo alcune precisazioni non meglio definite nella Legge n.160/2019 al fine di rendere più chiara la disciplina nonché una corretta applicazione dello stesso oltre ad una maggiore trasparenza riducendo possibili contenziosi.

Richiamato il comma 834 dell'art.1 della Legge n.160/2019, in base al quale: *“Gli Enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni ,.....”*.

Ritenuto pertanto necessario apportare, in attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le seguenti aggiunte e/o modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 23 aprile 2021), come dettagliato nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamato l'allegato A del Regolamento, come indicato nell'art. 28 dello stesso, in materia di classificazione delle strade, aree e spazi pubblici che suddivide il territorio comunale in due categorie ai fini della corretta applicazione del canone.

Preso atto che la classificazione delle categorie di cui all'allegato A tiene conto dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici con particolare riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo alla centralità, intensità abitativa, flusso turistico e iniziative commerciali, culturali e di intrattenimento.

Considerato che negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha effettuato rilevanti interventi di riqualificazione del territorio, anche con arredi urbani, riqualificazione di aree verdi e manto stradale, interessando alcune Vie inizialmente ricadenti nella 2° (seconda) categoria dell'allegato A, ed in particolare con riferimento a Viale Italia (sopra Piazza Merloni) e Via Lamarmora.

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, apportare alcune modifiche all'allegato A includendo nella 1° (prima) categoria Viale Italia e Via Lamarmora.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovava applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, inseriti nel presente atto.

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
10	10	10 (unanimità)	0	0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente del presente dispositivo.
2. Di approvare le modifiche all'art. 32 e 57 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria vigente come da allegato 1
3. Di approvare le modifiche all'allegato A del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da allegato circa la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini delle occupazioni di suolo includendo nella 1° categoria la strada di Viale Italia e Via Lamarmora.
4. Di dare atto che l'approvazione del presente regolamento sostituisce e modifica il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 23 aprile 2023.
5. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
6. Di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CUP – producono i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 07-11-2023

IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 07-11-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino